

#### Regolamento per il conferimento di incarichi aggiuntivi ai Dirigenti e al Personale tecnico-amministrativo di categoria EP

Emanato con D.R. n. 272 del 8 aprile 2019

## Art. 1 Riferimenti normativi, finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24, c.3 d.lgs.165/2001, degli artt. 26 e 27 del CCNL Personale Area VII Dirigenza 05/03/2008 e artt. 71 e 75 del CCNL personale comparto Università 16/10/2008, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi aggiuntivi al personale Dirigente e tecnico amministrativo di categoria Elevate Professionalità, svolti in ragione del loro ufficio, e la corresponsione dei relativi compensi.
- 2. Gli incarichi possono essere conferiti sia dall'Amministrazione che, su designazione della stessa, da terzi.

## Art. 2 Incarichi specifici e relativo compenso

- 1. Nell'attribuzione di incarichi specifici l'Amministrazione tiene in considerazione gli obiettivi e gli incarichi già assegnati ai singoli, il relativo impegno in termini temporali e di responsabilità, le capacità professionali, assicurando ove possibile il criterio della rotazione e verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite.
- 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità derivanti dagli incarichi specifici, ai titolari viene corrisposto, in aggiunta alla indennità di posizione e di risultato, un compenso determinato con provvedimento del Direttore Generale in ragione dell'impegno richiesto, della sede degli incarichi ricoperti, del livello di responsabilità attribuito e del grado di conseguimento degli obiettivi. Qualora l'incarico sia affidato da terzi, tale quota è pari al 66% dell'importo reso disponibile dall'ente conferente, una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

# Art. 3 Incarichi *ad interim* e relativo compenso

- 1. Nell'ipotesi di sostituzione temporanea del dirigente o del responsabile di struttura, la reggenza dell'ufficio può essere affidata provvisoriamente ad un altro dipendente del medesimo livello con un incarico *ad interim*, in aggiunta a quello istituzionale.
- 2. Il trattamento economico già percepito è incrementato, per l'incarico *ad interim*, di un importo ulteriore, corrisposto quale indennità di risultato, corrispondente al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dipendente sostituito.
- 3. L'interessato, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione e di risultato in godimento connessa all'incarico principale.



## Art. 4 Procedura di valutazione comparativa

- 1. L'affidamento degli incarichi è effettuato a seguito di procedura di valutazione comparativa.
- 2. Il bando sarà reso pubblico attraverso il sito web di Ateneo e le domande di selezione dovranno essere corredate di *curriculum vitae et studiorum* che verrà valutato da apposita commissione esaminatrice mediante esame comparativo mirante ad accertare la migliore coerenza con le competenze richieste e le esigenze delle strutture di provenienza e di destinazione.
- 3. La commissione esaminatrice della selezione è nominata dal Direttore Generale e composta da almeno tre esperti di provata competenza nella materia oggetto dell'incarico; le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei componenti. La partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcun compenso.
- 4. La Commissione, dopo la valutazione dei curricula, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio.
- 5. Al termine dei lavori verrà predisposta, con verbale motivato, la graduatoria di merito degli idonei che verrà pubblicata sulla medesima pagina web in cui è stato pubblicato l'avviso di selezione.
- 6. La graduatoria, potrà essere utilizzata, entro il termine di un anno, anche per ulteriori esigenze che si dovessero manifestare per incarichi del medesimo tipo.

#### Art. 5 Risorse economiche

- 1. Le risorse economiche corrisposti da terzi, necessarie alla corresponsione dei compensi previsti per lo svolgimento di incarichi specifici, confluiscono sui fondi di cui agli artt. 55 e 62 CCNL Dirigenti 5/3/2008 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia) e all'art. 65 CCNL 19/04/2018 (Fondo retribuzione di posizione e risultato della categoria EP).
- 2. Le risorse economiche necessarie alla corresponsione dei compensi previsti per lo svolgimento di incarichi *ad interim* sono a carico dei suddetti fondi.

## Art. 6 Informazione alle parti sindacali

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni daranno informazione alla RSU e alle OO.SS. componenti le Delegazioni di contrattazione decentrata, o firmatarie del contratto nazionale, gli incarichi aggiuntivi conferiti nel corso dell'anno precedente.

#### Art. 7 Disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, pubblicato sul sito di Ateneo e sull'Albo pretorio dell'Università degli Studi di Brescia.
- 2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
- 3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e dei CCNL.